

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA
N. 1 DEL 02/01/2020**

OGGETTO: ADOZIONE INTERPRETAZIONE MODALITA' DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA DI CUI ALLA LEGGE N. 68 DEL 1999.

LA DIRETTORA

Vista la legge n. 68 del 12.03.1999 che ha come finalità la promozione dell'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili e degli altri appartenenti alle "categorie protette" attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato e che, per la realizzazione di tali obiettivi, il legislatore ha previsto l'obbligo per i datori di lavoro privati e pubblici di effettuare assunzioni obbligatorie di appartenenti alle categorie protette nei limiti delle quote di riserva individuate dall'art. 3;

Premesso che:

- L'ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini si è costituita (con delibera di Giunta Regionale n. 1815 del 18.12.2006) in applicazione della normativa nazionale e regionale di riordino del sistema delle "Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (ex IPAB) subentrandone negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, con avvio operativo dal 01.01.2007;
- per quanto attiene agli obblighi occupazionali di cui alla Legge n. 68/1999 per le IPAB, la quota di riserva si computava esclusivamente con riferimento al personale tecnico esecutivo e al personale svolgente funzioni amministrative, in applicazione dell'art. 3 comma 3 della citata legge;
- in conseguenza di quanto sopra con nota prot. n. 841 del 31.01.2007 inoltrata all'Amministrazione Provinciale, Servizio Politiche del Lavoro – Ufficio Collocamento Disabili, si sottopose il tema della applicabilità alle ASP delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68/1999 con particolare riferimento alla quota d'obbligo;
- con nota prot. n. 5582 del 09.08.2007 si sottopose il medesimo quesito alla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;
- le sopra ricordate richieste di chiarimento non ottennero riscontro;
- in conseguenza di quanto sopra si adottò la determina dirigenziale n. 46 del 30.01.2010 con la quale, in assenza di provvedimenti che definiscano per le ASP in generale gli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68 del 1999, si interpretò la normativa vigente nel senso di considerare trasferite alle ASP le disposizioni già vigenti per le IPAB e, da allora, si effettuò annualmente il computo della quota di riserva annoverando, fra il personale che non costituisce base di computo per determinare tale quota, il personale socio-assistenziale, educatore e quello impiegato in attività di supporto all'assistenza, annoverando, al contrario, fra il personale che costituisce base di computo il personale tecnico-esecutivo e quello svolgente funzioni amministrative;

Dato atto che:

- a decorrere dal 01.09.2018 è stata trasferita all'ASP la gestione dei servizi per la prima infanzia a gestione pubblica che precedentemente facevano capo all'Unione Terre di Castelli ed il personale relativo, con profili di Educatori d'Infanzia ed Esecutori tecnici Nidi è transitato negli organici dell'azienda;
- che in conseguenza del passaggio di tale personale con profili nuovi per l'ASP si sottopose agli organi preposti, ora il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e p.c. al Collocamento Mirato di Modena dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, il quesito della computabilità o meno, ai fini di determinare la quota di riserva, del suddetto personale, dapprima con nota prot. n. 357 del 30.01.2019, e poi con successivi solleciti prot. n. 623 del 20.02.2019 e prot. n. 3894 del 27.09.2019;
- che anche a tali quesiti non è stata, a tutt'oggi, fornita alcuna risposta;

Vista la Direttiva n.1/2019 del 24.06.2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, relativa a chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, e dato atto che nemmeno questa direttiva ha portato chiarimenti in ordine all'applicabilità alle ASP delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68/1999 con particolare riferimento alla quota d'obbligo;

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una interpretazione in ordine a come computare, al fine del calcolo della quota di riserva, il personale facente capo ai servizi per la prima infanzia e dato atto che si ritiene opportuno procedere in analogia a quanto effettuato sino ad ora per gli altri servizi gestiti da ASP, vale a dire, in applicazione dell'art. 3 comma 3 della legge 68/1999 si computerà per il calcolo della quota di riserva il personale tecnico dei nidi e non si computeranno invece le Educatrici dei nidi, così come effettuato in precedenza per le Educatrici impiegate negli altri servizi, ritenendo che, anche per i Servizi alla prima Infanzia le Educatrici siano da considerare personale di assistenza;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva;

1. Di confermare in ordine alle modalità di computo degli obblighi occupazionali di ASP derivanti dall'art. 3 della legge n. 68 del 1999 quanto già interpretato in precedenza con determina dirigenziale n. 46 del 30.01.2010 estendendo tale interpretazione anche al personale dei servizi per la prima infanzia;
2. Per l'effetto di quanto disposto sopra sub 1. di annoverare tra il personale che non costituisce base di computo per la determinazione della quota di riserva di cui all'art. 3 della citata legge 68/99 il personale socio-assistenziale, educatore e quello impiegato in attività di supporto all'assistenza, ricomprendendo fra tale personale anche gli Educatori dei Nidi d'Infanzia;
3. Parimenti, per l'effetto di quanto disposto sopra sub 1. di annoverare tra il personale che costituisce base di computo per la determinazione della quota di riserva di cui all'art. 3 della citata legge 68/99 il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, ricomprendendo fra tale personale anche gli Esecutori e Collaboratori tecnici dei Nidi;
4. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Personale affinché ne tenga conto nel predisporre i prospetti informativi di cui all'art. 9, comma 6 della citata legge 68/1999.

LA DIRETTORA
Elisabetta Scoccati

Elisabetta Scoccati

